

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DENOMINATA
«ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI VAIANO – ODV»**



Articolo 1

– Denominazione – sede – durata –

L'«ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI VAIANO – ODV», con sede in Vaiano Provincia di Prato svolge la propria attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.

L'Associazione non ha scopo di lucro e i proventi delle attività non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati anche in forme indirette, ha durata illimitata ed è priva di qualunque carattere politico e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.

L'Associazione *Amici dei Pompieri di Vaiano – ODV*, più brevemente sarà indicata come “A.A.P.V.”.

Articolo 2

– Scopi dell'Associazione –

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art 5 Codice del Terzo settore);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, art 5 Codice del Terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art 5 Codice del Terzo settore);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera Y, art 5 Codice del Terzo settore);

In particolare, gli scopi principali dell'“A.A.P.V.” sono:

- a. promuovere le attività per la tutela del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile e di soccorso;
- b. acquistare mezzi e materiali idonei al pubblico soccorso da usare in proprio od eventualmente donare (o concedere in comodato d'uso) ad enti od Associazioni e/o Organizzazioni che perseguono gli stessi scopi. Con particolare riferimento al Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Vaiano (PO);

- c. Svolgere attività di Protezione Civile sul territorio Comunale e non;
- d. mettere in atto iniziative che sviluppino nella popolazione una cultura del soccorso e della solidarietà ed, in particolare, creare un movimento di pubblica opinione a favore del Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Vaiano e del volontariato pompieristico in generale;
- e. compiere attività di formazione;
- f. rendersi interpreti presso le autorità competenti delle necessità dell'Associazione, al fine di sviluppare le attività istituzionali;
- g. compiere ogni atto che possa comunque facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- h. organizzare manifestazioni ed attività atte alla raccolta di fondi da utilizzare per lo sviluppo delle attività istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

– Volontari –

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato. L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci nonché da quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

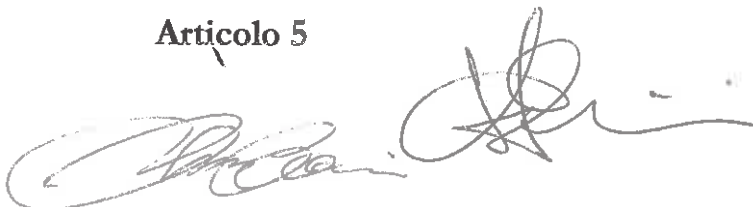
Articolo 4

– Collaboratori di lavoro autonomo –

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 5



– Soci –

Condizione per l'iscrizione è quella di essere vigile del fuoco o di esserlo stato. Tale condizione è operativa solo per i soci ordinari. Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere – oltre i dati anagrafici e di contatto come mail e telefono – la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente. Se a richiesta l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione, comunicandola adeguatamente al richiedente. In caso di ulteriore contestazione si rimette la decisione all'Assemblea. L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione. Il Segretario rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6

– Categorie degli associati –

Oltre alla categoria dei soci ordinari è prevista la categoria dei soci sostenitori (ovvero di coloro che non sono stati vigili del fuoco o non lo sono). L'importo della quota annuale di iscrizione verrà stabilita ogni triennio dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 14.

Articolo 7

– Diritti e doveri degli associati –

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarre copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega (massimo una delega per socio), i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere *permanente* e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono escluse sotto ogni profilo ragioni economiche degli associati sui beni dell'associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati.



I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea generale dei soci.

Articolo 8

– Cancellazione degli iscritti –

La qualità di associato si perde con la cancellazione d'ufficio a seguito del mancato pagamento delle quote associative, ed altresì per effetto di dimissioni o in caso di decesso. L'assemblea generale, su segnalazione del Consiglio Direttivo, per accertati e gravi motivi, può deliberare, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, l'esclusione di un associato: tale decisione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Articolo 9

– Organi dell'associazione –

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- il Presidente
- Vice-Presidente;
- Il Segretario generale

Articolo 10

– Assemblea generale, convocazione, compiti, poteri e validità –

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci che, alla data della convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. L'Assemblea Generale esprime la volontà sovrana dell'Associazione.

L'Assemblea Generale può essere convocata in qualsiasi momento in via straordinaria per deliberare su eventuali modifiche statutarie.

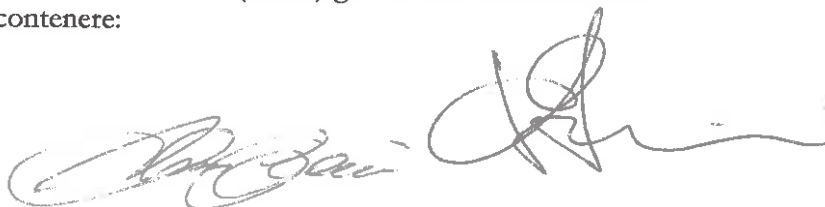
L'Assemblea Generale ordinaria è convocata presso la sede dell'Associazione od in altro luogo designato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo dal Presidente o da chi altro fosse designato dal Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per lettera raccomandata o consegnata a mano, oppure a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica;

tale avviso deve essere affisso o inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la riunione. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:



- la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci (convocazione quest'ultima che può avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- l'ordine del giorno il cui primo punto deve necessariamente riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, così da consentire ai soci riammessi di poter esprimere il proprio voto in merito ai successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

1) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- La nomina o la sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora venga prevista la loro costituzione;
- Gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- L'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- L'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- La redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- L'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- Il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio di esercizio, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n 10 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- La determinazione dei limiti del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori dell'associazione;
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci sostenitori o soci ordinari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2) Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione – che può svolgersi trascorse almeno 24 ore dalla prima – qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- L'eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio associativo;

- L'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione e relativa nomina del Commissario liquidatore;
- L'eventuale proroga della durata dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto (ex art. 21 cod. civ.).

Articolo 11

– Presidenza dell'Assemblea –

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Articolo 12

– Segretario dell'Assemblea Generale –

Segretario dell'Assemblea Generale o straordinaria è il Segretario dell'Associazione.

Articolo 13

– Verbale dell'Assemblea –

Di quanto deciso dall'Assemblea verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che ne curerà la trascrizione nell'apposito libro a norma di legge.

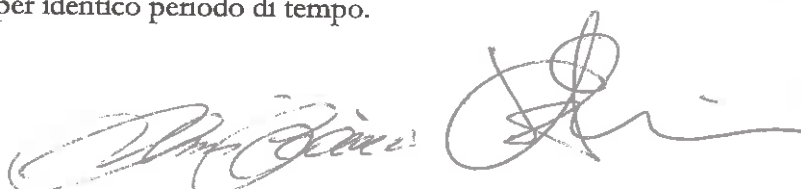
Tale registro, unitamente a quello dei soci, sarà sempre visibile da parte di tutti i soci.

Articolo 14

– Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sei a un numero massimo di dieci membri eletti per un triennio dall'Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo ambito un Presidente, un Vice-Presidente e un segretario generale che dureranno in carica per identico periodo di tempo.



Il Consiglio Direttivo verrà convocato dal Presidente o Dal Vice-Presidente e almeno quattro dei suoi membri, mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i consiglieri, l'avviso per lettera raccomandata o consegnata a mano, oppure a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica; tale avviso deve essere affisso o inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere le indicazioni necessarie e le enunciazioni dell'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorrerà la presenza di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni ad esso sottoposte escluse quelle riservate dallo statuto o dalla legge all'Assemblea, ed in particolare:

- a) delibera sulla misura della quota associativa
- b) delibera sull'accettazione di eredità, lascito, liberalità in genere, sulla richiesta di contributi e sulla radiazione dei soci, sulle liti attive e passive e su ogni iniziativa ritenuta opportuna;
- c) delibera sulla convocazione dell'Assemblea straordinaria suggerendo eventuali modifiche statutarie;
- d) delibera circa gli eventuali impegni da assumersi dall'Associazione, assumendo ogni necessario potere negoziabile;
- e) dispone e approva i conti da presentare all'Assemblea Generale;
- f) assume tutti i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 15

– Decadenza, sostituzione –

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Tale decadenza può essere fatta valere esclusivamente dal Consiglio Direttivo con voto unanime e palese degli intervenuti.

In tal senso il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione tramite la lista dei non eletti (ove presente): in alternativa, sarà la prima assemblea a decidere sul reintegro del numero dei consiglieri.

I membri così eletti dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

– Presidente –

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione.

A. Elezione

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B. Durata, cessazione e revoca della carica

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

C. Compiti

Il Presidente svolge tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegare. Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d) emanare i regolamenti interni degli organi sociali
- e) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuovere l'eventuale riforma;
- f) rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- g) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- h) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- i) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- j) eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo provenienti da Amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati rilasciandone debitamente quietanza liberatoria;
- k) in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- l) stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

Al Presidente ed al Vice-Presidente sono altresì conferiti disgiuntamente tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17

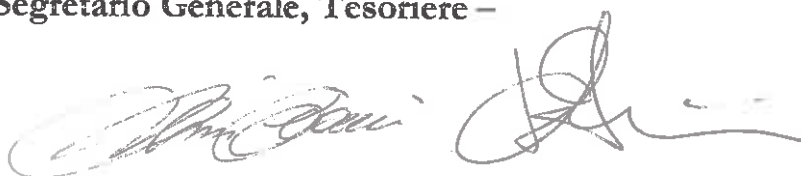
– Vice Presidente –

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'Approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente.

Articolo 18

– Segretario Generale, Tesoriere –



Il Segretario Generale curerà l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle disposizioni impartite dal Presidente, Vice-Presidente, nell'ambito della loro rispettiva competenza. È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni rinnovabili.

Il Segretario Generale curerà altresì ogni altro adempimento, quale la tenuta dei libri dell'Associazione e lo svolgimento di ogni altra pratica contabile ed amministrativa. Sarà compito del Segretario curare la gestione della Associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

Articolo 19

– Cariche sociali –

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il dritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo su indicato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 20

– Proventi –

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- entrate da attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all'articolo 5 Codice del terzo settore
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 codice del terzo settore
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

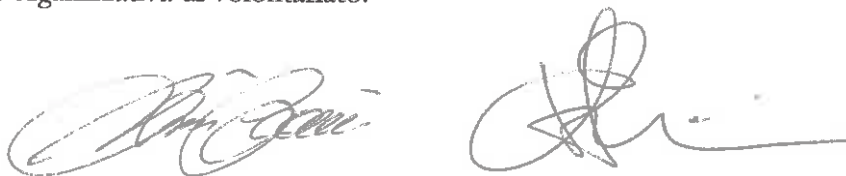
Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 21

– Quota sociale –

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata una volta l'anno. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività organizzativa di volontariato.



Articolo 22

– Utile e patrimonio –

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 23

– Bilancio –

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 24

– Libri –

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Segretario Generale;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario Generale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

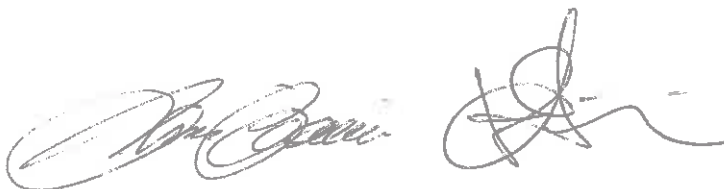
Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Articolo 25

– Scioglimento –

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.



Articolo 26

– Rinvio –

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Vaiano, 01/03/2023

Sottoscritto:

Il presidente Enrico Donatini



Il Segretario Alessio Cioni



ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI VAIANO

Verbale Assemblea Straordinaria Soci 15 Marzo 2023

In data 15/03/2023 alle ore 21.00, presso la sede associativa si svolge l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Amici dei Pompieri di Vaiano, come da comunicazione del 07/03/2023 inviata in data 07/03/2023. La riunione è presieduta dal Presidente Enrico Donatini.

È presente il Segretario Alessio Cioni e gli altri Soci sottoindicati:

- Tommaso Eleuterio Raschella
- David Locci
- Buonaiuto Alessio (delegato Cioni)
- Fabrizio Meneghetti
- Marco Leporatti (delegato Meneghetti)
- Giancarlo Rossetti (delegato Locci)
- Lorenzo Breschi
- Marco Passi
- Fabian Caltabiano (delegato Passi)
- Cristiano Galli
- Manuel Gori (delegato Galli)
- Yuri Degl'Innocenti
- Rinaldo Alati (delegato Degl'Innocenti)
- Ettore Villacci
- Francesco Roberto
- Stefano Bianchi

Verificato il numero dei soci presenti pari a 18 su 24 totali, si dichiara valida l'assemblea avendo raggiunto il quorum dei tre quarti degli iscritti. Non sono state valutate idonee le deleghe presentate dai soci Alessandro Borchì e Marco Bianchi.

Si apre quindi la riunione per discutere gli argomenti all'Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente A.A.P.V.
2. Approvazione modifiche Statuto Associativo
3. VV.EE.

Si discute il primo punto all'OdG.

1) Relazione del Presidente A.A.P.V.

Il Presidente apre l'assemblea illustrando il quadro legislativo relativo alle associazioni di volontariato ODV e al registro unico del terzo settore RUNTS. La necessità di iscriversi al RUNTS era già stata valutata in assemblea ordinaria del 20/02/2019.

Al fine di perfezionare l'iscrizione al RUNTS, l'ufficio Servizio Sociale e Immigrazione UOC Coordinamento Immigrazione e Pari Opportunità, organo delegato al ricevimento delle pratiche di iscrizione, ha richiesto di apportare alcune modifiche allo statuto associativo.

2) Approvazione modifiche Statuto Associativo.

Il Presidente illustra gli articoli dello statuto oggetto di revisione:

- Art. 7: eliminata la nota "*i soci maggiorenni....*" poiché discriminatoria



- Art. 10: estensione ad almeno 24 ore il tempo che intercorre tra la 1^a e la 2^a convocazione della assemblea generale dei soci.
- Art. 10: variato il numero del *Quorum Assembleare* sia per l'Assemblea Ordinaria sia per l'Assemblea Straordinaria
- Art. 23: introdotto specifico articolo inerente il Bilancio di Esercizio.

Il Presidente, a seguito delle modifiche apportate su indicazione dell'ufficio sopra indicato, illustra la struttura definitiva dello Statuto Associativo articolo per articolo.

Al termine della presentazione, si procede alla votazione per l'approvazione del nuovo statuto.

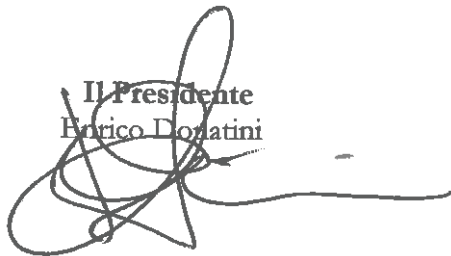
L'assemblea approva all'unanimità.

3) VV.EE.

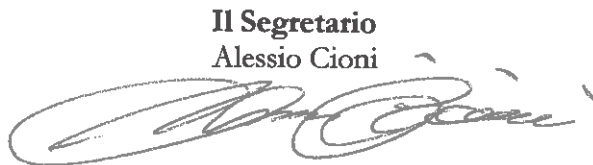
Il Presidente chiede all'Assemblea se ci sono altri argomenti da affrontare.

Alle ore 22.17, non avendo altri argomenti da discutere, si chiude l'assemblea, previa lettura del verbale della riunione.

Il Presidente
Enrico Donatini



Il Segretario
Alessio Cioni



Attestato che il presente documento è conforme all'originale
depositato il 28/03/2023 al n° 460
d. 3

